

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini Presidente

dott. Anna Maria Rossi Giudice Relatore

dott. Silvia Romagnoli Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **XXXX/201X** promossa da:

FALLIMENTO Alfa, in persona del Curatore dott. (omissis), con il patrocinio dell'avv. **YYY**, elettivamente domiciliato in (omissis), presso il difensore

Contro

(omissis)

CONVENUTO/I

e

(omissis)

CONTUMACI

e

(omissis)

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

(omissis)

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(omissis)

L'azione di responsabilità esercitata da Fallimento Alfa (omissis) ed in proprio di (omissis) è fondata, per i motivi che si vanno di seguito ad esporre.

Nella fattispecie in esame la Curatela esercita, ai sensi dell'art. 146 L.F., l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, (omissis) e (omissis), e del sindaco (omissis). In particolare, il Fallimento deduce che, a partire almeno dall'esercizio 2006, gli amministratori, con l'inerzia dei sindaci, hanno realizzato la perdita totale del patrimonio sociale, industriale e produttivo, operando con un patrimonio netto in negativo e compiendo operazioni fittizie al fine di mascherare la situazione reale economica della società. L'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 l. fall. R.D. n. 267/1942 è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ed ha carattere unitario ed inscindibile (Cass. civ. 17441/2016; Cass. 20 settembre 2012, n. 15955; Cass. 11 novembre 2010, n. 22911; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 22 giugno 1990, n. 6278). Nel caso di specie la Curatela deduce un danno cagionato al patrimonio sociale, con conseguenti riflessi sulle posizioni creditorie dei terzi, e quindi l'azione svolta rientra certamente nella legittimazione del Curatore.

Esaminando i fatti alla luce delle risultanze probatorie in atti, si rileva che agli amministratori della società fallita, è stato contestato, in primo luogo e in via principale, di aver violato i doveri di diligenza imposti agli amministratori dalla legge e dall'atto costitutivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente

dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di imputazione della responsabilità, sia dalla circostanza che il terzo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.

In linea con l'impostazione codicistica, a partire dalla storica sentenza a Sezioni Unite della Corte Suprema n. 13533 del 2001, la giurisprudenza consolidata afferma che "l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno", sicché "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Sez. un. n. 577 del 2008). Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc della responsabilità nei confronti della società consegue che sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), anche solo mediante allegazione, oltre agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria quali il nesso di causalità e il danno verificatosi, mentre, incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

I doveri degli amministratori, dalla cui violazione può generarsi responsabilità, si individuano per il tramite dell'art. 2392 c.c. che al primo comma stabilisce: "Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze". I doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono assai variegati. In parte risultano puntualmente specificati e s'identificano in ben determinati comportamenti: quali, ad esempio, la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci e i prescritti adempimenti fiscali e previdenziali, il divieto di concorrenza, e via elencando. Ma, per il resto, si tratta di doveri il cui preciso contenuto non è sempre facile da specificare a priori, in quanto essi derivano dall'essere l'amministratore preposto all'impresa societaria e dal suo conseguente obbligo di compiere con la necessaria diligenza tutto ciò che occorre per la corretta gestione di essa. Ne discende che anche le conseguenze dannose, per la società e per i suoi creditori, che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore.

Tra detti doveri rientrano l'obbligo generale di corretta e diligente gestione e amministrazione della società e gli obblighi specifici di verificare la corretta formazione e conservazione del capitale sociale e monitorare la situazione patrimoniale della società, al fine di rispettare gli adempimenti previsti in caso di perdite rilevanti (art. 2482-bis e ter c.c.) o del verificarsi di una causa di scioglimento della società con i conseguenti doveri derivati.

Nel caso di specie, sono molteplici le condotte contestate. La Curatela contesta, in primo luogo, la violazione del principio di prudenza che la legge impone nella redazione del bilancio, in ordine all'iscrizione in bilancio di un provento straordinario di euro 655.411 (frutto del trasferimento dell'Impianto R a (omissis), società costituita da (omissis) allo scopo di consolidare la partnership con –omissis–), la cui realizzazione alla data di redazione del bilancio medesimo risultava sconfessata dalla vendita dell'Impianto R da parte di (omissis) ad (omissis) senza alcuna valorizzazione dell'avviamento e, anzi, realizzando una minusvalenza. Il Cda avrebbe dovuto rilevare un identico Fondo Svalutazione, dandone menzione nella Relazione sulla Gestione. Rispetto a tale operazione, la contestazione principale che viene mossa ad (omissis) è di aver iscritto a bilancio una plusvalenza sostanzialmente fittizia, con la conseguenza che l'esercizio 2005 non si sarebbe chiuso con un utile di euro 109.566, ma con una perdita di euro 422.660 alla quale va aggiunta l'Irap dell'esercizio. La seconda operazione oggetto di contestazione riguarda la costituzione della controllata (omissis) che, nella prospettazione del fallimento, è stata costituita del

tutto fittiziamente per realizzare una plusvalenza della partecipazione (mai svalutata), considerato poi che la società non ha mai concretamente operato.

L'iscrizione in bilancio della immobilizzazione finanziaria costituita dalla partecipazione di euro 5.054.690,00 e della plusvalenza da conferimento per euro 1.042.522,00, nella prospettazione dell'attore, ha determinato una sopravvalutazione dell'attivo pari alla plusvalenza e l'occultamento della perdita integrale del capitale sociale che avrebbe realizzato una causa di scioglimento ex art. 2484 n. 4 c.c. Tra le contestazioni rientrano anche la violazione dei principi di chiarezza e precisione, risultante dalle contraddizioni negli stessi bilanci di esercizio; il rimborso di un finanziamento soci pari a 115.000,00 nonostante la perdita di esercizio, in violazione dell'art. 2467, c.c.; la dismissione di asset fatti nel 2006 in favore di (omissis) senza aver incassato mai le relative royalties; l'illegittima capitalizzazione dei costi per Ricerca e Sviluppo; illeciti tributari e previdenziali.

Tali condotte, secondo l'allegazione dell'attore, avrebbero causato un danno al patrimonio sociale pari a euro 7.573.381,00, realizzatosi a partire dal 2005 sino al 2011. Ne discende che, avendo l'attore assolto l'onere di allegare un inadempimento degli amministratori causalmente idoneo a produrre il danno prospettato, si deve valutare se, dalle risultanze processuali, si possa trarre prova adeguata del comportamento negligente e colposo addebitato a costoro e dell'incremento delle passività della società derivato dall'illegittima prosecuzione dell'attività sociale.

La ctu effettuata durante la fase istruttoria ha dimostrato che effettivamente gli amministratori hanno violato i doveri loro imposti nella redazione del bilancio di esercizio. Volendo, per comodità, riassumere i profili di responsabilità accertati in relazione alle singole vicende contestate, si espone quanto segue:

- In relazione alla costituzione di (omissis) srl, il ctu nominato dopo avere ripercorso tutti i passaggi della complessa operazione afferma che *“già alla fine del mese di marzo 2006, quindi prima dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 avvenuta con delibera dell'assemblea dei soci del 29 giugno 2006, gli amministratori di (omissis), contestualmente amministratori di (omissis), erano evidentemente a conoscenza della riduzione di valore della partecipazione in (omissis) e dell'inesistenza della plusvalenza, oltretutto errata, di euro 655.411 rilevata in occasione della costituzione di (omissis) in data 23 dicembre 2005. La plusvalenza da conferimento viene invece rettificata solo nell'esercizio 2006”* (pag. 27 ctu), *“A prescindere dalla opportunità e convenienza di tale accordo quadro, che lo scrivente non è in grado di valutare non essendo i documenti costituenti l'accordo quadro presenti negli atti di causa, appare evidente come la vendita dell'Impianto R ad (omissis) avrebbe potuto essere fatta direttamente da (omissis) e come il conferimento sia stato verosimilmente un'operazione finalizzata ad incrementare il patrimonio netto 2005 della conferente, peraltro in via del tutto errata (vista la mancata considerazione della vendita a sconto di pochi mesi successiva). Tale “modello” peraltro, come si vedrà, sarà ripetuto l'anno successivo, al fine evidente di migliorare la rappresentazione in bilancio dell'esercizio 2006..... L'operazione (omissis)” appare dunque, così come pretende Parte Attrice, aver provocato un danno a carico del patrimonio sociale di euro 208.000, dato dalla differenza tra il prezzo che (omissis) avrebbe incassato dalla vendita diretta e la liquidità effettivamente ottenuta da tale operazione* (pag. 29 ctu)”.
- In relazione all'operazione relativa alla costituzione di (omissis) srl il ctu ne rileva la fittizietà, in quanto *“i costi e oneri erano in realtà sopportati da (omissis), che continuava a pagare le rate del mutuo ipotecario garantito dall'immobile “conferito”, i costi di manutenzione di bonifica relativi all'impianti di produzione “conferito”, i costi del personale dipendente (in realtà poi non trasferito). I supposti ricavi del ramo conferito sono anch'essi rimasti in capo ad (omissis)”*. *“L'operazione nel suo complesso non ha quindi causato un danno al patrimonio sociale di (omissis) poichè essa ha continuato ad operare come se (omissis) di fatto non esistesse* (pag. 33 ctu)”. Tuttavia, rileva il ctu, l'indicazione in bilancio risulta comunque errata. *“La scrittura contabile di conferimento registrata in modo errato nel bilancio di (omissis) ha di fatto determinato una rivalutazione o svalutazione degli immobili/impianti/macchinari/altri beni oggetto di tale*

scrittura. La somma delle rivalutazioni/svalutazioni è pari alla plusvalenza di euro 1.042.322 registrata nell'ambito della scrittura di conferimento" (pag. 34 ctu).

- Quanto all'indicazione nel patrimonio netto del bilancio 2005 della posta di euro 115.000,00 a titolo di "Finanziamento soci infruttifero" (non presente nel bilancio di esercizio precedente e successivo), si tratta di un'indicazione inveritiera che "ha provocato un illegittimo depauperamento del patrimonio sociale di pari importo" imputabile alla responsabilità di amministratori e sindaci.

- In ordine all'accertamento da parte della Guardia di Finanza delle irregolarità fiscali e delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate, il ctu ha rilevato che il danno a carico del patrimonio sociale può essere quantificato in misura pari alle sanzioni irrogate con riferimento alle irregolarità contestate commesse negli esercizi dal 2008 al 2012. Il CtU ha potuto verificare che "visto l'ammontare dei debiti erariali e previdenziali al 31 dicembre 2004 che testimonia già la non regolarità del pagamento dei medesimi, gli amministratori a partire dal bilancio 2004 avrebbero dovuto prudenzialmente accantonare, in base alla normativa vigente, un fondo rischi per sanzioni pari almeno al 10% del debito erariale (supponendo di pagare a seguito della notifica dell'avviso bonario) e del 30% del debito erariale (pag. 53 ctu)". Ha aggiunto altresì che "a carico degli amministratori e sindaci in carica, sulla base del contenuto del PVC, con riferimento ai periodi di imposta di cui alla verifica della GDF, vi è la responsabilità di aver occultato perdite (e la negatività del patrimonio netto di -omissis-) sia a causa di minor imposte di competenza contabilizzate per aver considerato deducibili costi che in realtà non lo erano, sia a causa della illegittima capitalizzazione di costi di ricerca e sviluppo...A carico dei medesimi soggetti vi è inoltre la responsabilità di aver causato un danno al patrimonio sociale rappresentato dalle sanzioni irrogate dall'amministrazione finanziaria (pag. 39 ctu)".

- Relativamente alle operazioni compiute con (omissis) e (omissis) "dall'analisi delle movimentazioni contabili ricavate dalla documentazione agli atti si può ragionevolmente desumere, a maggiore conferma della pesante crisi finanziaria in cui versava la Società all'epoca, come l'organo amministrativo utilizzasse i rapporti con le società facenti capo a Giuseppe (omissis) (-omissis- e -omissis-) anche allo scopo di procurare illegittimamente liquidità ad (omissis) a danno del sistema bancario. Nessun danno veniva invece cagionato al patrimonio di (omissis). Dal punto di vista contabile, poiché nella registrazione delle fatture di vendita e delle note di credito veniva utilizzata come contropartita la voce "clienti c/anticipi", non vi sono effetti sul patrimonio netto (pag. 48 ctu)".

- Con riguardo alle illegittime capitalizzazioni di ricerca e sviluppo, accertate dalla GdF, il CtU nominato ha asserito che il risultato economico e il patrimonio netto, relativi agli esercizi 2006-2007- 2009-2010, sono stati sopravvalutati dell'importo corrispondente ai costi capitalizzati al netto dell'ammortamento dell'esercizio.

In conclusione, la CtU ha accertato che il capitale sociale di (omissis) si è azzerato e il patrimonio netto è divenuto negativo per euro 910.394 a partire dalla fine dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. Il bilancio in questione venne approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci nel corso della riunione del 25 luglio 2007. Presumibilmente quindi, se amministratori e sindaci avessero operato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, avrebbero dovuto constatare la causa di scioglimento ed adoperarsi di conseguenza ai fini della messa in liquidazione della Società dal mese di maggio 2007, dovendo la bozza di bilancio essere approvata dal c.d.a. 30 giorni prima della prima convocazione dell'assemblea dei soci fissata per il 30 giugno 2007.

Le sorelle (omissis), membri del Cda, sono responsabili per l'illegittima continuazione dell'attività, dopo la perdita del patrimonio netto e per le illecite operazioni poste in essere. Oltre al mancato rispetto del grado di diligenza richiesta dalla natura del loro incarico ex art. 2392 c.c. (stante l'evidente perdita del patrimonio netto già al dicembre 2006), costituisce fonte di responsabilità anche l'aver dato corso a due operazioni fittizie, unicamente finalizzate a nascondere questa circostanza, nonché l'illegittimo rimborso del finanziamento soci (anno 2006) e l'aumento esponenziale dei debiti erariali e previdenziali.

Si precisa altresì che, per quanto la predisposizione dei bilanci avvenisse a cura del presidente del c.d.a., il defunto (omissis), titolare di tutte le deleghe, la bozza di bilancio veniva approvata dall'intero c.d.a. prima di essere sottoposta alle decisioni dei soci, per cui le odierne convenute hanno omesso ogni minima verifica in merito alla corretta formazione dei numeri di bilancio (oltre ad agire in una situazione di potenziale conflitto di interessi essendo al contempo amministratrici di (omissis) e (omissis)).

Passando ad esaminare la posizione del componente del collegio sindacale, sig. (omissis), si deve osservare che il comportamento inadempiente a lui addebitato consiste nel non aver esercitato correttamente i poteri e doveri di controllo ai sensi dell'art. 2407 cc (norma che trova applicazione anche nelle srl in forza del richiamo effettuato dall'art. 2477 cc); poteri che, se correttamente esercitati, avrebbero impedito o limitato i danni causati al patrimonio sociale dagli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori di cui si è appena detto. Il Rag. (omissis) ha operato in qualità di sindaco della Società dal 22 marzo 2007 al 15 maggio 2009, pur non risultando tale nomina iscritta presso il Registro delle Imprese, nel quale compare solo la nomina del (omissis) quale sindaco supplente per delibera dell'assemblea dei soci del 22 marzo 2007 e la sua cessazione da tale carica per delibera dell'assemblea dei soci del 15 maggio 2009. In realtà la relazione del collegio sindacale relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 risulta sottoscritta in data 19 settembre 2008 dal Rag. (omissis) in qualità di Presidente del collegio sindacale, dalla dott.ssa (omissis) e dal dott. (omissis) in qualità di sindaci effettivi. Nelle premesse a tale relazione infatti si dice: *“il collegio attualmente in carica risulta composto dai sig.ri: (omissis) nella sua qualità di Presidente ma risultante già effettivo dal 15 maggio 2008 subentrato al sig. (omissis), già sindaco effettivo dimissionario con lettera del 15 maggio 2008; (omissis), sindaco effettivo, (omissis), sindaco effettivo, subentrato al sig. (omissis), già Presidente dimissionario con lettera del 14 settembre 2008.”* (doc. 34 parte attrice). Quindi dal 15 maggio 2008 al 14 maggio 2009 (omissis) è sindaco effettivo e non supplente.

Occorre premettere che, se è vero che ai sindaci non è dato influire direttamente sulla gestione della società, gestione di competenza esclusiva degli organi amministrativi, non avendo il potere di determinare o vietare le scelte e comportamenti da questi ultimi tenuti, ad essi compete, però, un potere-dovere di controllo che, se fosse stato correttamente esercitato nel caso di specie, avrebbe comportato l'accertamento della causa di scioglimento e la conseguente interruzione dell'attività di impresa che ha causato l'incremento delle passività sociali. Appare, invero, pienamente condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, già manifestato nel vigore della disciplina ante riforma, secondo il quale in tema di responsabilità degli organi sociali, l'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è integrata laddove sia dimostrato che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti palesemente illegittimi e irregolari, così da omettere la doverosa diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti ai sensi dell'art. 2409 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 16314/17).

Nel caso di specie, se il convenuto avesse eseguito secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico i necessari controlli sulle voci di bilancio (basti pensare all'insufficienza degli accantonamenti per sanzioni sugli omessi debiti erariali e previdenziali o alla correttezza della scrittura contabile dell'operazione ANM oltre alla evidente fittizietà di tale ultima operazione) avrebbe potuto constatare la perdita del patrimonio netto già con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2007.

Egli dà atto della sua nomina a sindaco effettivo proprio nella relazione del collegio sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2007. La relazione in questione, che reca la data del 19 settembre 2008, si chiude sostanzialmente con una *clean opinion*, dichiarando parere favorevole all'approvazione del bilancio e della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2007. Infatti in essa si dice che il bilancio corrisponde alle risultanze contabili e, quanto a forma e contenuto, è stato

redatto secondo la normativa vigente e secondo criteri di valutazione conformi alle norme civilistiche vigenti, nonché improntati a principi di prudenza. Tuttavia, le conclusioni appaiono contraddittorie rispetto alle premesse in cui il collegio si dice consapevole del *fatto che non è stato rispettato il principio di prudenza per quanto riguarda i rischi fiscali, i controlli sul bilancio risentono della recente nomina di 2/3 del collegio sindacale, i sindaci non hanno a disposizione il Modello Unico 2008.*

Quanto alla quantificazione del danno, si osserva che *“in presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell'attività di impresa caratterizzata da innumerevoli nuove operazioni e di conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi. È possibile in tali casi adottare il criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti registrati alla data della percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione della società”* (Tribunale Milano Sez. VIII, 09/11/2017).

Va, pertanto, adottato il metodo della differenza tra i netti patrimoniali (o della perdita incrementale), adeguatamente applicato dal ctu il quale, peraltro, ha correttamente depurato i valori dei netti dai costi che comunque la società avrebbe ragionevolmente dovuto sostenere anche qualora fosse stata tempestivamente messa in liquidazione (in piena aderenza con i più restrittivi canoni enunciati da Cass., sez. I, 23 giugno 2008, n. 17033 e secondo un orientamento abbastanza diffuso nella giurisprudenza di merito e su cui v. per tutte, Trib. Milano, 18 gennaio 2011, in Giur. Comm., 2012, 2, II, 391).

Relativamente agli amministratori, (omissis) e (omissis), il Consulente ha evidenziato una differenza fra netto contabile rettificato al 30 giugno 2011 e il patrimonio netto rettificato al 31 dicembre 2006, per un totale di euro 3.636.909,00 che ha titolo dalla illecita prosecuzione dell'attività. Il periodo di riferimento è stato considerato tenendo conto che le convenute hanno ricoperto la carica di membri del C.d.A. ininterrottamente dal giugno 2003 (e quindi erano membri del Cda in data 31 dicembre 2006, data a cui si fa risalire l'azzeramento del capitale sociale e la perdita del patrimonio con conseguente obbligo per gli amministratori di convocazione dell'assemblea dei soci ai fini della messa in liquidazione della società medesima) alla trasformazione di (omissis) in S.a.s., avvenuta nel luglio 2011. Successivamente a tale data socio accomandatario e amministratore di (omissis) fu unicamente (omissis).

Al danno per illecita continuazione dell'attività, deve aggiungersi il danno di euro 208.000 cagionato dall' "Operazione (omissis)", dato dalla differenza tra il prezzo che (omissis) avrebbe incassato dalla vendita diretta dell'Impianto R e la liquidità effettivamente ottenuta da tale operazione e il danno cagionato dall'indebito rimborso del finanziamento soci di euro 115.000, in violazione dell'art. 2467, c.c. stante la situazione patrimoniale e finanziaria in cui all'epoca già versava (omissis). Il tutto per un totale complessivo di euro 3.959.909,00.

Il (omissis) è invece da considerarsi responsabile della perdita incrementale che ha subito il patrimonio netto a causa dell'illegittima continuazione dell'attività di impresa con riferimento al periodo di circa un anno (dal 15 maggio 2008 al 14 maggio 2009) in cui egli ha ricoperto la carica di

Presidente del collegio sindacale di (omissis), non avendo egli agito secondo la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico.

Il danno è calcolato sulla differenza tra il patrimonio netto rettificato al 30 giugno 2009 e il patrimonio netto rettificato al 30 giugno 2008, per un totale di euro 499.404,00.

Nel caso di specie, non rileva ai fini della decisione la condotta che il CtU ha rappresentato come dannosa per il ceto creditorio e determinata dalle dimissioni del (omissis) quando avrebbe potuto esperire altre legittime attività (a titolo esemplificativo: la denuncia ex art. 2409, c.c., il ricorso per l'accertamento della perdita del capitale sociale ex art. 2484, c.c., o l'esposto in Procura ai fini dell'accertamento dell'insolvenza della società). Atteso la riduzione della domanda alla soglia di euro 400.000,00, non risulta necessario indagare la sussistenza dell'ulteriore danno lamentato, da

“perdita di chance” tenuto conto altresì che sul punto sussiste un difetto di allegazione da parte del Fallimento.

In conclusione, è risultato provato che a far data dal 31.12.2006 si è verificata la causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2484, n.4, c.c. e che, a fronte di ciò, gli amministratori hanno omesso di eseguire gli adempimenti imposti dall'art. 2485, comma 1, c.c. Dalla consulenza tecnica è poi emerso che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, gli amministratori hanno proseguito nell'attività d'impresa in guisa del tutto ordinaria, accumulando perdite e deprimendo ulteriormente il patrimonio netto. A fronte di quanto esposto la condotta degli amministratori integra, ad avviso del Collegio, responsabilità nei confronti della società nei termini contestati dalla curatela. Del pari, la condotta del sindaco convenuto, il quale non ha rilevato le irregolarità del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, approvandolo *de plano*, e così consentendo la protrazione della attività è fonte di responsabilità dello stesso nei confronti della società fallita, in concorso con gli amministratori, per la porzione temporale in cui entrambi hanno operato.

Il Fallimento, in sede di precisazione delle conclusioni, ha limitato la domanda a euro 400.000,00, nonostante fosse risultato in sede di consulenza tecnica un danno ben più elevato a carico tanto degli amministratori quanto del sindaco. È verosimile ritenere che le condizioni patrimoniali dei convenuti abbiano indotto la parte attrice ad una riduzione della domanda. Ciò consente di ritenere che gli odierni convenuti sono tenuti a risarcire al Fallimento tale somma, in via solidale e con un riparto interno pari al 70% per gli amministratori (35% a carico di (omissis), 35% a carico di (omissis)) e 30% per il sindaco (omissis).

Con riguardo al sindaco convenuto resta infine da accertare se lo stesso abbia diritto di essere manlevato dalla compagnia assicurativa (omissis) spa. A tal proposito si ritiene corretta la tesi difensiva assunta dalla Assicurazione, atteso che dai documenti prodotti risulta inoperante la garanzia invocata. Infatti, in primo luogo la polizza n. 017/003350189 stipulata tra INA Assitalia – Professionisti Commercialisti e il sig. (omissis) prodotta dall'assicurazione convenuta porta una data successiva (17 febbraio 2010) alla cessazione dell'incarico di sindaco del (omissis) (14 maggio 2009). Il sindaco convenuto non ha contestato la produzione documentale né dedotto la sussistenza di una polizza precedente tra le medesime parti, sicché deve escludersi l'operatività dell'assicurazione invocata. Inoltre e soprattutto il contenuto della predetta polizza, all'art. 4 lett. g delle Condizioni Generali di Contratto esclude l'assicurazione per “*le perdite inerenti l'attività svolta dall'Assicurato, in qualità di componente di organi di controllo di società*”. Poiché nel caso di specie il convenuto è chiamato a rispondere della condotta tenuta quando ricopriva la carica di componente del Collegio Sindacale, la compagnia assicurativa, anche ove si ritenesse operante la polizza assicurativa, non potrebbe essere chiamata a rispondere.

Per i motivi sopra esposti, la domanda del Fallimento è fondata e merita di essere accolta, mentre deve essere respinta la domanda di manleva del (omissis). Le spese di lite seguono la soccombenza (per la quota di competenza degli attuali convenuti, attese le numerose transazioni definite con gli altri convenuti) e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

- accoglie la domanda del Fallimento (omissis)

Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 5 luglio 2018.

Il Giudice Relatore
dott. Anna Maria Rossi

Il Presidente
dott. Fabio Florini